

na di esse è stato determinato assumendo a riferimento il livello medio della retribuzione annua lorda prevista per la fascia di appartenenza di ciascun destinatario, nonché in funzione del prezzo registrato dal titolo Enel al momento iniziale dell'intero periodo coperto dal Piano (vale a dire al 2 gennaio 2008).

Condizioni di esercizio

Il diritto all'esercizio delle *units* – e alla conseguente realizzazione di un controvalore monetario – risulta subordinato alla permanenza dei dirigenti interessati nell'ambito delle società del Gruppo, con talune eccezioni (quali, per esempio, la risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o per invalidità permanente, l'uscita dal Gruppo della società con cui è in essere il rapporto di lavoro, nonché la successione) specificamente disciplinate nell'apposito regolamento del Piano.

Per quanto concerne le condizioni di esercizio, è stato anzitutto individuato un obiettivo di carattere gestionale (c.d. "obiettivo cancello") – avente natura di condizione sospensiva vera e propria – rappresentato: (i) quanto al primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dall'EBITDA di Gruppo relativo al biennio 2008-2009, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento; e (ii) quanto al residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dall'EBITDA di Gruppo relativo al triennio 2008-2010, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento.

In caso di raggiungimento del c.d. "obiettivo cancello", la determinazione del quantitativo di *units* effettivamente esercitabili da parte di ciascun destinatario avviene in funzione del raggiungimento di un obiettivo di *performance*, rappresentato:

- > quanto al primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dal confronto – in una logica di *total shareholders' return* e con riferimento all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 – tra l'andamento dell'azione ordinaria Enel, riportato dal sistema telematico di Borsa Italiana SpA, e quello di uno specifico indice di riferimento determinato sulla base della media dell'andamento dell'indice MIBTEL (rilevante per il 50%) – sostituito dall'indice FTSE Italia All Share, a seguito di analoga sostituzione disposta da Borsa Italiana nel corso del 2009 – e del Bloomberg World Electric Index (rilevante per il 50%); e
- > quanto al residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dal confronto – sempre in una logica di to-

tal shareholders' return e con riferimento al più ampio arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 – tra l'andamento dell'azione ordinaria Enel, riportato dal sistema telematico di Borsa Italiana SpA, e quello del menzionato indice di riferimento determinato sulla base della media dell'andamento dell'indice MIBTEL (rilevante per il 50%) – sostituito nel corso del 2009 dall'indice FTSE Italia All Share, secondo quanto sopra indicato – e del Bloomberg World Electric Index (rilevante per il 50%);

e potrà variare – rispetto al quantitativo base di *units* assegnate – in aumento o in diminuzione, di una percentuale ricompresa tra 0% e 120% sulla base di una specifica scala di *performance*.

In caso di mancato conseguimento del c.d. "obiettivo cancello" durante il biennio sopra indicato, è comunque prevista per la prima quota pari al 50% delle *units* assegnate una possibilità di recupero condizionata al raggiungimento del medesimo "obiettivo cancello" nel più ampio arco temporale del triennio di cui sopra. È altresì prevista la possibilità di equiparare il posizionamento dell'obiettivo di *performance* registrato nel biennio 2008-2009 a quello registrato dal medesimo obiettivo nel triennio 2008-2010, qualora il livello di *performance* del triennio risulti superiore a quello del biennio, con conseguente recupero del quantitativo delle *units* non divenute effettivamente esercitabili nel biennio a causa del peggiore posizionamento dell'obiettivo di *performance* e a condizione che il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate non abbia formato ancora oggetto di esercizio.

Modalità di esercizio

Una volta verificato il conseguimento del c.d. "obiettivo cancello", nonché il livello di raggiungimento dell'obiettivo di *performance*, le *units* assegnate possono essere esercitate per una quota del 50% a decorrere dal secondo anno successivo a quello di assegnazione e per la residua quota del 50% a decorrere dal terzo anno successivo a quello di assegnazione, fermo restando per tutte le *units* il termine ultimo di esercizio del sesto anno successivo a quello di assegnazione.

In ogni caso le *units* risultano in concreto esercitabili, durante ciascun anno, esclusivamente nel corso di quattro "finestre" temporali della durata di dieci giorni lavorativi ciascuna (da comunicarsi di volta in volta da parte di Enel) nel corso dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Sviluppo del Piano di *restricted share units* 2008

Dalle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione delle condizioni di esercizio, è stato accertato quanto segue.

Per quanto riguarda il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, si è accertato che nel corso del biennio 2008-2009 risulta essere stato conseguito il c.d. "obiettivo cancello" concernente il superamento dell'EBITDA di Gruppo e al contempo la *performance* dell'azione Enel è risultata leggermente superiore rispetto a quella dell'indice di riferimento, posizionandosi nella scala di *performance* a un livello tale da consentire l'esercitabilità di un numero di *units* pari al 100% di quelle originariamente assegnate. Per quanto riguarda il residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, si è accertato che anche nel corso del trien-

nio 2008-2010 risulta essere stato conseguito il c.d. "obiettivo cancello" concernente il superamento dell'EBITDA di Gruppo, mentre la *performance* dell'azione Enel è risultata ben superiore rispetto a quella dell'indice di riferimento, posizionandosi nella scala di *performance* a un livello tale da consentire quindi l'esercitabilità di un numero di *units* pari al 120% di quelle originariamente assegnate.

Tenuto conto che il posizionamento dell'obiettivo di *performance* registrato nel triennio 2008-2010 è risultato pertanto superiore a quello registrato nel biennio 2008-2009, ne consegue la possibilità di recuperare il quantitativo di *units* non divenute effettivamente esercitabili nel biennio 2008-2009 a causa del peggiore posizionamento dell'obiettivo di *performance* in capo ai destinatari che non abbiano esercitato il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate prima dell'accertamento degli obiettivi riferiti al triennio 2008-2010.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dello sviluppo del Piano di *restricted share units* 2008.

Numero di RSU	Piano 2008
RSU esistenti al 31 dicembre 2009 (pari al 100% del quantitativo base di RSU non decadute)	1.755.325
di cui esercitabili al 31 dicembre 2009	887.662
RSU decadute nel 2010	9.648
RSU esercitate nel 2010	472.588
Nuove RSU assegnate e divenute esercitabili in forza della "clausola di recuperabilità" (applicabile al primo 50% del quantitativo base di RSU)	77.950
Nuove RSU assegnate e divenute esercitabili con riferimento al residuo 50% del quantitativo base di RSU	176.667
RSU esistenti al 31 dicembre 2010	1.527.706
di cui esercitabili al 31 dicembre 2010	1.527.706
RSU decadute nel 2011	10.500
RSU esercitate nel 2011	1.159.460
RSU esistenti al 31 dicembre 2011	357.746
di cui esercitabili al 31 dicembre 2011	357.746
Fair value alla data di assegnazione (euro)	3,16
Fair value al 31 dicembre 2011 (euro)	3,70
Scadenza <i>restricted share units</i>	Dicembre 2014

33. Impegni contrattuali e garanzie

Milioni di euro

	al 31.12.2011	al 31.12.2010	2011-2010
Fideiussioni e garanzie prestate a:			
- terzi	516,6	622,0	(105,4)
- imprese controllate	37.073,2	31.875,0	5.198,2
- imprese collegate e altre	8,8	12,4	(3,6)
Totale	37.598,6	32.509,4	5.089,2
Altri impegni per acquisti di energia elettrica da terzi	-	343,9	(343,9)
TOTALE	37.598,6	32.853,3	4.745,3

Le fideiussioni prestate a terzi riguardano garanzie rilasciate dalla Capogruppo in occasione della cessione di determinate attività aziendali facenti capo a Enel SpA e a società da questa controllate, e si riferiscono:

- > per 500 milioni di euro a garanzia, nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, relativamente alla disciplina che regola la facoltà di recesso dai contratti di locazione e i canoni di locazione per un periodo di sei anni e sei mesi a decorrere dal mese di luglio 2004. In particolare, entrambe le garanzie sono soggette ad adeguamento al ribasso, al trascorrere di ogni anno, per un ammontare prestabilito;
- > per 5 milioni di euro a una garanzia rilasciata a Terna per il "Servizio di Dispacciamento dell'energia elettrica" ai sensi della delibera 111/06;

Le fideiussioni rilasciate nell'interesse di società controllate si riferiscono:

- > per 17.025 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura di prestiti obbligazionari in dollari statunitensi, sterline inglesi, euro e yen, nell'ambito del programma di *Global Medium Term Notes* da 30 miliardi di euro;
- > per 6.000 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura di un programma di *Euro Commercial Paper*;
- > per 2.660 milioni di euro a garanzie rilasciate a vari istituti bancari, tra cui la BEI (Banca Europea per gli Investimenti), per finanziamenti concessi da questi a Enel Distribuzione, Enel Produzione ed Enel Green Power SpA;
- > per 1.000 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura della *Revolving Credit Facility*;
- > per 1.524 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura del programma di *Credit Facility Agreement*;

- > per 1.441 milioni di euro a una garanzia rilasciata da Enel SpA all'Acquirente Unico, nell'interesse di Enel Servizio Elettrico SpA, per le obbligazioni assunte nell'ambito del contratto di acquisto di energia elettrica;
- > per 1.365 milioni di euro a controgaranzie rilasciate in favore delle banche che hanno garantito Enel Distribuzione ed Enel Produzione per finanziamenti concessi dalla BEI;
- > per 1.149 milioni di euro a garanzie rilasciate all'Amministrazione Finanziaria per l'adesione alla procedura "IVA di Gruppo" nell'interesse delle società Enel New.Hydro, Enel Produzione, Enelpower, Enel Servizio Elettrico e Nuove Energie;
- > per 1.050 milioni a garanzie a favore di Cassa Depositi e Prestiti emesse per conto di Enel Distribuzione, beneficiaria di un mutuo di 1.000 milioni;
- > per 300 milioni di euro a garanzia, in favore delle controparti finanziarie, dei prestiti obbligazionari emessi da Enel Investment Holding, nell'ambito del programma di *Global Medium Term Notes* da 25 miliardi di euro;
- > per 361 milioni di euro a garanzie rilasciate a Terna per conto di Enel Distribuzione, Enel Trade, Enel Produzione ed Enel Energia relative alle "Convenzioni per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica";
- > per 209 milioni di euro a garanzie rilasciate in favore di Snam Rete Gas e nell'interesse di Enel Trade per "capacità di trasporto gas";
- > per 175 milioni di euro a controgaranzie rilasciate in favore delle banche che hanno garantito il Gestore dei Mercati Energetici nell'interesse di Enel Trade;
- > per 50 milioni di euro a una garanzia rilasciata a E.ON nell'interesse di Enel Trade per "attività di trading sul mercato elettrico";
- > per 32 milioni di euro a garanzie rilasciate in favore di Wingas GmbH & CO.KG e nell'interesse di Enel Trade per "forniture di gas";
- > per 35 milioni di euro a garanzie rilasciate in favore di BHP

- Billiton Marketing AG e nell'interesse di Enel Trade per "acquisti di carbone in Sudafrica";
- > per 30 milioni di euro a garanzie rilasciate in favore di RWE Supply & Trading Netherlands BV e nell'interesse di Enel Trade per "acquisti di energia elettrica";
 - > per 24 milioni di euro a garanzie rilasciate a favore di Dufferco Diversification e nell'interesse di Enel Investment Holding per "share purchase agreement", con riferimento all'operazione di acquisto di Marcinelle Energie;
 - > per 2.638 milioni di euro a garanzie rilasciate a beneficiari diversi nel quadro delle attività di assistenza finanziaria svolta dalla *holding* nell'interesse delle società controllate, nonché per 5 milioni di euro a garanzie rilasciate nell'interesse di Enel New.Hydro nell'ambito della cessione del ramo di azienda Ismes.
- Si evidenzia inoltre che Enel SpA, in qualità di controllante, ha concesso a favore di alcune società del Gruppo lettere di *patronage* essenzialmente per operazioni di cessione di crediti.

34. Passività e attività potenziali

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003, sono state presentate numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 120.000 giudizi, i cui oneri si ritiene possano essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti, mentre i giudizi di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davanti alla Corte di Cassazione, che si è sempre pronunciata a favore di Enel, confermando il primo orientamento già emesso con le ordinanze (nn. 17282, 17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando le domande dei clienti, ha escluso tassativamente la responsabilità di Enel Distribuzione.

Nel mese di maggio 2008 Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice (Cattolica) un atto di citazione volto ad accertare il diritto a ottenere, a norma di polizza, il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli. L'assicurazione Cattolica, nel costituirsi in giudizio, ha chiamato in causa vari riassicuratori, tra cui Enel.Re. Integrato il contraddittorio, Enel.Re ha riconosciuto fondata la pretesa di Enel SpA, mentre altre società riassicuratrici, tra cui la Zurigo, ne hanno contestato la pretesa. La causa ver-

rà chiamata dinanzi al Tribunale di Roma all'udienza del 24 gennaio 2013 per la precisazione delle conclusioni.

Molti dei giudizi del *black-out* sono tuttora pendenti nonostante l'intervenuto orientamento favorevole della Cassazione, in parte per la difficoltà delle cancellerie di taluni Tribunali di pubblicare le decisioni già assunte e in parte per il notevole carico di lavoro dei singoli uffici che rallenta la decisione dei giudici.

A novembre 2011 i giudizi pendenti risultano ridotti a circa 50.000 per effetto delle sentenze passate in giudicato nonché delle rinunce alle azioni da parte degli attori e/o riunioni di procedimenti, mentre il flusso di nuove azioni si è sostanzialmente interrotto a seguito del consolidamento degli orientamenti favorevoli a Enel sia dei giudici di appello sia della Cassazione.

Evoluzione delle indagini da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti su ex dirigenti

Nel febbraio 2003 la Procura della Repubblica di Milano avviò un procedimento a carico di ex Amministratori e dirigenti della società Enelpower nonché terzi, per vari illeciti compiuti in danno della società, consistenti, tra l'altro, nella percezione di pagamenti da parte di fornitori per l'aggiudicazione di talune commesse. Nel gennaio 2008

il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso la costituzione di parte civile delle società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. Il 27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di patteggiamento per alcuni imputati, mentre i due ex Amministratori di Enel Produzione e di Enelpower nonché il dirigente di Enelpower sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano. Apertosi il dibattimento nel gennaio del 2010, il giudice ha pronunciato, in data 20 aprile 2010, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di alcuni imputati, tra cui gli ex Amministratori e dirigenti imputati per i reati di corruzione e appropriazione indebita. Il processo continuato nei confronti degli stessi imputati per il reato di associazione a delinquere si è concluso in primo grado il 20 settembre 2011, con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ed Enelpower, Enel Produzione ed Enel SpA si stanno adoperando per recuperare in sede civile i danni cagionati dall'associazione per delinquere degli ex dirigenti.

In esito alla suddetta estinzione dei reati per prescrizione e alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2009 n. 26806/09 – che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti – le società Enel, Enelpower ed Enel Produzione hanno avviato, avanti ai Tribunali di Monza e di Udine, due azioni civili di risarcimento, in via extracontrattuale, del danno cagionato dalle medesime condotte illecite oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio contabile e penale nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti Enel. Inoltre, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso azioni revocatorie nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, ottenendo l'inefficacia di alcuni atti di dismissione di cespiti. A seguito di tali procedimenti è stato sottoscritto con l'ex Amministratore di Enel Produzione un accordo transattivo in data 25 maggio 2011, in virtù del quale Enel ha ottenuto a titolo di risarcimento danni, anche nell'interesse delle altre società del Gruppo coinvolte, la complessiva somma di 2 milioni di euro e la rinuncia da parte dell'ex Amministratore alla pretesa di ottenere il pagamento del controvalore delle *stock option* per cui pendeva giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, per un importo di oltre 4 milioni di euro. Le società del Gruppo Enel per effetto dell'accordo hanno revocato, nei soli confronti dell'ex Amministratore Delegato di Enel Produzione, la costituzione di parte civile nel procedimento penale menzionato precedentemente e hanno rinunciato alle azioni revocatorie ed esecutive avviate nei suoi confronti.

Infine, con riferimento alla costituzione di Enelpower nel giudizio in sede di appello per riciclaggio a carico dell'ex Amministratore Delegato e dell'ex dirigente di Enelpower dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere, con sentenza notificata l'8 novembre 2011 la Corte di diritto penale del Tribunale Federale svizzero, per quanto riguarda le pretese formulate dalle parti civili, ha confermato la decisione del Tribunale Penale Federale di Bellinzona, rilevando che essendo le stesse già costituite in Italia per il medesimo danno, è preclusa la possibilità di pretendere il risarcimento in Svizzera. Enelpower si sta adoperando per richiedere una revisione di tale sentenza. Sempre in Svizzera, Enelpower ha ottenuto il sequestro conservativo delle somme depositate su conti correnti svizzeri dei suddetti indagati.

Contenzioso BEG

Tale contenzioso ha un doppio binario, uno in Italia e l'altro in Albania. Per quanto riguarda il filone italiano, con sentenza del 20 ottobre 2010 la Corte di Cassazione italiana ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma del 7 aprile 2009, che aveva rigettato integralmente l'impugnativa proposta da BEG avverso il lodo arbitrale del 6 dicembre 2002 a lei sfavorevole. La suddetta pronuncia della Corte di Cassazione riguarda la nota vicenda relativa al giudizio promosso dinanzi alla Camera Arbitrale di Roma da BEG SpA, nel novembre 2000, nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania, retto dalla legge italiana. In particolare, BEG chiese la condanna di Enelpower al risarcimento di danni per circa 120 milioni di euro; il collegio arbitrale decise che nessun inadempimento vi è stato da parte di Enelpower.

In Albania, con sentenza del 7 marzo 2011 pronunciata in Camera di Consiglio, la Corte di Cassazione albanese ha rigettato l'impugnativa proposta da Enelpower ed Enel SpA avverso la sentenza della Corte d'Appello albanese che, in data 28 aprile 2010, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Tirana, aveva attribuito ad Albania BEG Ambient (controllata da BEG) un risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro per il 2004 e un risarcimento, sempre per asserita responsabilità extracontrattuale, per gli anni successivi non quantificato. Albania BEG Ambient, con lettera del 26 aprile 2011,

richiamando le sentenze albanesi di cui sopra, ha chiesto il pagamento di oltre 430 milioni di euro.

A tale richiesta Enelpower ed Enel SpA hanno replicato, rispettivamente in data 28 e 29 aprile 2011, contestando radicalmente la legittimità della pretesa sia nell'an sia nel quantum e hanno promosso, avanti la Corte di Cassazione albanese, istanza di revocazione avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Tirana, per contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione italiana. In sede di revocazione la Corte di Cassazione albanese, con sentenza del 17 giugno 2011, comunicata il 7 luglio, ha confermato la pronuncia di primo grado. Enel ed Enelpower hanno quindi presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Repubblica di Albania per violazione del diritto all'equo processo e del principio di legalità, volto a ottenere la condanna della Repubblica di Albania alla riparazione nella forma della *restitutio in integrum* e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Enel ed

Enelpower anche in relazione alle somme che dovessero eventualmente essere costrette a corrispondere in forza della sentenza della Corte Suprema della Repubblica di Albania del 7 marzo 2011.

Inoltre, in Italia prosegue il giudizio intrapreso da Enelpower ed Enel SpA nei confronti di BEG SpA dinanzi al Tribunale di Roma, teso a ottenere l'accertamento della responsabilità di BEG per avere aggirato la pronuncia del lodo reso in Italia a favore di Enelpower il 6 dicembre 2002, facendo agire la controllata Albam, in Albania, contro Enelpower ed Enel. Con tale azione, Enelpower ed Enel chiedono la condanna di BEG a risarcire il danno arrecato a Enelpower (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) e a Enel (a titolo extracontrattuale) in misura pari alla somma che l'una e/o l'altra potrebbero essere tenute a corrispondere ad Albania BEG Ambient in caso di esecuzione delle sentenze rese dalla giurisdizione albanese. La prossima udienza è fissata al 22 marzo 2012.

35. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Cessione di Terna

In data 2 febbraio 2012 Enel SpA ha concluso l'operazione, avviata nel giorno precedente, finalizzata alla cessione del totale della partecipazione posseduta in Terna, pari al 5,1% del relativo capitale sociale (102.384.037 azioni ordinarie), per un corrispettivo complessivo di 281 milioni di euro.

L'operazione, realizzata attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, si è chiusa a un prezzo finale di assegnazione pari a 2,74 euro per azione ed è stata successivamente regolata, in data 7 febbraio 2012, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo.

Per finalizzare l'operazione Enel si è avvalsa di Banca IMI, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualità di *joint bookrunner*.

Emissione obbligazionaria di 3,0 miliardi di euro riservata ai risparmiatori italiani

In data 2 febbraio 2012 la CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) delle obbligazioni Enel SpA a tasso fisso e a tasso variabile riservate al pubblico in Italia, per un valore complessivo massimo di 1,5 miliardi di euro estendibile sino a 3,0 miliardi di euro.

L'operazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Enel del 9 novembre 2011 con l'obiettivo di destinare i proventi dell'offerta a finalità di gestione operativa generale del Gruppo, ivi incluso l'eventuale rifinanziamento del debito, nell'ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine.

Successivamente, in data 10 febbraio 2012, Enel, d'intesa con i responsabili del collocamento, ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il valore nominale complessivo dell'offerta di obbligazioni riservate ai risparmiatori *retail* fino all'importo complessivo massimo di 3,0 miliardi di euro.

L'offerta si è chiusa anticipatamente in data 13 febbraio 2012, a seguito dell'integrale collocamento dell'ammontare massimo di 3 milioni di obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, con rimborso integrale del capitale alla scadenza.

L'ammontare complessivo emesso risulta essere pari a 2,5 miliardi di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso fisso, assegnate a 126.172 investitori, e a 500 milioni di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso variabile, assegnate a 30.037 investitori.

Le obbligazioni a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875% e sono state emesse il 20 febbraio 2012 (scadenza 20 febbraio 2018) a un prezzo pari al 99,95% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 4,885%, determinato sommando un margine di 310 punti base al tasso *Mid swap* a 6 anni. Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata.

Le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi che saranno corrisposti agli investitori semestralmente in via posticipata e calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 310 punti base; tali obbligazioni sono state emesse il 20 febbraio 2012 (scadenza 20 febbraio 2018) a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. A seguito della fissazione in data 16 febbraio dell'Euribor a 6 mesi a 1,339%, il tasso nominale annuo della prima cedola in pagamento il 20 agosto 2012 risulta pari a 4,439%.

Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit hanno agito in qualità di coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento. Le obbligazioni sono state collocate per il tramite del

consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit, del quale fanno parte MPS Capital Services, Banca Akros e Centrobanca, e al quale hanno partecipato banche e società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati.

Le obbligazioni, per le quali Enel ha richiesto e ottenuto l'attribuzione del *rating* (rispettivamente, Fitch: "A-", Moody's: "A3", Standard & Poor's: "A-"), saranno ammesse alla negoziazione sul MOT, che garantisce un alto grado di liquidità, facilitando le negoziazioni sul mercato secondario.

Aggiornamento del *rating* di Enel da parte di Standard & Poor's

L'agenzia Standard & Poor's in data 8 marzo 2012 ha comunicato di aver rivisto il *rating* a lungo termine di Enel SpA a "BBB+" (dal precedente "A-"). La stessa agenzia ha comunicato di aver confermato ad "A-2" il *rating* a breve termine di Enel. A seguito della rimozione del *credit watch* negativo, l'*outlook* è stato a sua volta classificato come stabile.

La modifica del *rating* di Enel riflette, in particolare, il deterioramento del quadro macroeconomico dei mercati italiano e spagnolo e l'aumento della volatilità dei margini nel settore della generazione di energia elettrica. Tale modifica si accompagna ad analoga revisione del profilo di credito *stand alone* della Società e fa seguito alla revisione del *rating* della Repubblica Italiana disposta da Standard & Poor's.

L'agenzia osserva infine che le misure che Enel sta attuando per contrastare gli effetti congiunturali contribuiranno a migliorare il profilo di rischio finanziario del Gruppo Enel, nonostante la debolezza delle prospettive economiche prevista dalla stessa Standard & Poor's con riferimento ai mercati italiano e spagnolo.

36. Compensi alla Società di revisione ai sensi dell'art. 149 *duodecies* del "Regolamento Emittenti CONSOB"

I corrispettivi di competenza dell'esercizio 2011 riconosciuti alla Società di revisione e alle entità appartenenti al suo *network*, a fronte di prestazioni di servizi, sono riepilogati nella tabella che segue, redatta secondo quanto indicato dall'art. 149 *duodecies* del "Regolamento Emittenti CONSOB".

Tipologia di servizi	Soggetto che ha erogato il servizio	Compensi (milioni di euro)
Enel SpA		
Revisione contabile	<i>di cui:</i>	
	Reconta Ernst & Young SpA	0,4
	Entità della rete di E&Y	-
Servizi di attestazione	<i>di cui:</i>	
	Reconta Ernst & Young SpA	0,4
	Entità della rete di E&Y	-
Totale		0,8
Società controllate da Enel SpA		
Revisione contabile	<i>di cui:</i>	
	Reconta Ernst & Young SpA	1,8
	Entità della rete di E&Y	5,4
Servizi di attestazione	<i>di cui:</i>	
	Reconta Ernst & Young SpA	0,2
	Entità della rete di E&Y	1,4
Totale		8,8
TOTALE		9,6



Corporate governance

PAGINA BIANCA

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Sezione I: struttura di *governance* e assetti proprietari

Premessa

Il sistema di *corporate governance* di Enel SpA (nel prosieguo anche "Enel" o la "Società") e del gruppo societario che a essa fa capo (nel prosieguo, per brevità, il "Gruppo Enel" o, più semplicemente, il "Gruppo") è conforme ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 ⁽¹⁾ (nel prosieguo, per brevità, il "Codice di Autodisciplina"), e alle modifiche in materia di remunerazione degli Amministratori apportate all'art. 7 del Codice stesso nel marzo 2010 ⁽²⁾. L'indicato sistema di *corporate governance* è inoltre ispirato alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, alle *best practice* internazionali.

Nel corso del mese di dicembre 2011 è stata pubblicata una nuova edizione del Codice di Autodisciplina, che

apporta alcune rilevanti modifiche e integrazioni alla edizione del marzo 2006. Coerentemente con la disciplina transitoria che caratterizza tale nuova edizione, Enel provvederà a recepire nel corso del 2012 le nuove raccomandazioni in essa contenute, dandone informativa con la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che sarà pubblicata nel 2013.

Il sistema di governo societario adottato da parte di Enel e del Gruppo risulta essenzialmente orientato all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

Assetti proprietari

Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, con diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie. Alla fine dell'esercizio 2011 (e ancora alla data della presente relazione) il capitale sociale di Enel ammontava a euro 9.403.357.795, suddiviso in al-

trettante azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna.

Dal mese di novembre 1999 le azioni della Società risultano quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

(1) Disponibile sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo:

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm

(2) Pubblicate parimenti sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo:

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/corpgovart7_pdf.htm

Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali

In base alle risultanze del libro dei soci di Enel, alle comunicazioni effettuate alla CONSOB e pervenute alla Società e alle altre informazioni a disposizione, alla data della presente relazione nessun soggetto – a eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, in possesso del 31,24% del capitale sociale, e del gruppo facente capo a Blackrock Inc., in possesso del 2,74% del capitale sociale a titolo di gestione del risparmio – risulta partecipare al capitale di Enel in misura superiore al 2%, né si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza aventi a oggetto le azioni della Società. Si segnala che alla fine del 2011 anche Natixis SA, in base alle risultanze del libro dei soci di Enel, risultava in possesso di una partecipazione pari al 2,66% del capitale sociale, che risulta essersi ridotta al di sotto della soglia del 2% nel corso del mese di gennaio 2012.

La Società risulta quindi soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria di Enel; lo stesso Ministero non esercita peraltro su Enel alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società.

Limite al possesso azionario e al diritto di voto

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, prevede che – all'infuori dello Stato italiano, di enti pubblici e dei soggetti sottoposti al rispettivo controllo – nessun azionista possa possedere, direttamente e/o indirettamente, azioni di Enel che rappresentino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto all'indicato limite del 3% non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile qualora risulti che la maggioranza richiesta non sarebbe

stata raggiunta senza i voti espressi in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

In base alla normativa in materia di privatizzazioni e alle sue successive modificazioni, la clausola statutaria che disciplina il limite al possesso azionario e al diritto di voto è destinata a decadere qualora il limite del 3% sia superato in seguito all'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto in conseguenza della quale l'offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori.

Poteri speciali dello Stato italiano

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) alcuni "poteri speciali", esercitabili a prescindere dalla quantità di azioni Enel possedute dallo stesso Ministero.

In particolare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro per lo Sviluppo Economico), è titolare dei seguenti "poteri speciali", da esercitare nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:

- a) opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti (vale a dire pari o superiori al 3% del capitale di Enel) da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario sopra descritto. L'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui l'operazione sia suscettibile di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- b) opposizione alla conclusione dei patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza, nel caso in cui vi sia rappresentato almeno il 5% del capitale di Enel. Anche in tal caso l'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui i patti parasociali in questione siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- c) veto all'adozione delle deliberazioni suscettibili di avere maggiore impatto sulla Società (per tali intendendosi le deliberazioni di scioglimento, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, nonché quelle intese a sopprimere ovvero a modificare il contenuto dei "poteri speciali"). Il veto deve essere comunque motivato e può essere espresso solo

nei casi in cui tali deliberazioni siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
d) nomina di un Amministratore senza diritto di voto (e del relativo sostituto in caso di cessazione dall'incarico).
Si segnala che in data 26 marzo 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che l'Italia, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 contenente i criteri di esercizio dei "poteri speciali", è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza degli articoli 43 (*libertà di stabilimento*) e 56 (*libera circolazione dei capitali*) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 è stata disposta l'abrogazione della disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 censurata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che individuava specifiche circostanze in presenza delle quali si sarebbe reso possibile in concreto l'esercizio dei "poteri speciali" sopra indicati alle lettere a), b) e c). Rimane al momento ancora in vigore il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, secondo il quale i "poteri speciali" in questione possono essere esercitati "esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione".

Al fine di garantire la piena compatibilità con i principi del diritto comunitario della normativa nazionale in materia di "poteri speciali" dello Stato italiano nelle società privatizzate, è stata di recente predisposta una nuova disciplina in materia, destinata in prospettiva a comportare il superamento di quella fin qui descritta. Difatti, con il decreto legge n. 21/2012 (ancora in corso di conversione in legge alla data della presente relazione) sono state dettate nuove norme in materia di "poteri speciali" sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In particolare, per quanto di interesse di Enel, l'art. 2 di tale provvedimento dispone anzitutto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza

strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti formano oggetto di aggiornamento almeno ogni tre anni.

È quindi previsto che qualsiasi delibera, atto od operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi così individuati e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, debba essere notificato da parte della società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove si tratti di società da quest'ultimo partecipate) entro 10 giorni e, comunque, prima che ne sia data attuazione. Sono notificati entro il medesimo termine le delibere concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi. Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri: (i) può esprimere il proprio veto, qualora le delibere, atti od operazioni in questione diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti; oppure (ii) può imporre specifiche prescrizioni o condizioni, ogniquale volta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela dei predetti interessi pubblici. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, le delibere, atti od operazioni sopra indicati acquistano efficacia.

È inoltre previsto che l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea, di partecipazioni di controllo in società che detengono gli attivi individuati come strategici debba essere notificato entro 10 giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove si tratti di società da quest'ultimo partecipate). Qualora tale acquisto comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, è previsto che, entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri: (i) possa condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; oppure (ii) in casi eccezionali di rischio per la tutela degli interessi medesimi, non eliminabili attraverso l'assunzione dei predetti impegni, possa opporsi all'acquisto. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che

il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'acquisto può essere perfezionato.

L'art. 2 del decreto legge n. 21/2012 stabilisce inoltre che i "poteri speciali" da esso indicati possano essere esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, con particolare riferimento: (i) all'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione Europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o che hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti a essi comunque collegati; (ii) all'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e/o il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

Ove il decreto legge n. 21/2012 dovesse essere convertito in legge secondo l'attuale formulazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua gli attivi strategici sarebbe automaticamente abrogata la normativa in materia di privatizzazioni in base alla quale è stata dettata la disciplina in materia di "poteri speciali" contenuta nello statuto di Enel, e quest'ultima cesserebbe automaticamente di avere efficacia.

Sempre in base alle previsioni del decreto legge n. 21/2012, rimarrebbe comunque ferma la disciplina contenuta nello statuto della Società (e nella normativa in materia di privatizzazioni) per quanto concerne i limiti al possesso azionario e al diritto di voto, descritta nel paragrafo che precede.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Il Testo Unico della Finanza prevede regole specifiche in materia di deleghe di voto, che derogano in parte per le società con azioni quotate rispetto a quanto disposto al riguardo dal codice civile e che risultano essere state significativamente modificate a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/36/CE (re-

lativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenuta con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

In tale contesto una disciplina specifica è apprestata per la sollecitazione delle deleghe di voto, definita come la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto. Tuttavia, il Testo Unico della Finanza chiarisce che non costituisce sollecitazione – e non soggiace quindi alla relativa specifica disciplina – la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti – ivi incluse quelle che riuniscono azionisti dipendenti – che rispondono a specifici requisiti individuati dal medesimo Testo Unico della Finanza.

Al contempo il Testo Unico della Finanza continua ad auspicare che lo statuto delle società con azioni quotate possa contemplare disposizioni intese ad agevolare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Al riguardo lo statuto di Enel, fin dal 1999, prevede espressamente che, al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate che risultino associati ad associazioni di azionisti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, vengano messi a disposizione delle stesse associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Nel marzo 2008 è stata notificata alla Società la costituzione di una associazione di azionisti dipendenti, denominata A.D.I.G.E. – Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel, che risulta in possesso dei requisiti individuati dal Testo Unico della Finanza e alla quale si applica pertanto la disciplina statutaria di cui sopra.

Nomina e sostituzione degli Amministratori e modificazioni statutarie

Le norme che regolano la nomina e la sostituzione degli Amministratori sono esaminate nella seconda sezione del documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione - Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica").

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Come consentito dalla legge, lo statuto della Società attribuisce tuttavia alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi a oggetto:

- > la fusione per incorporazione di società possedute interamente ovvero almeno al 90%, nonché l'ipotesi di scissione corrispondente a tale ultima fattispecie;
- > l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- > l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- > la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- > l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- > il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il "potere speciale" di veto all'adozione di alcune deliberazioni suscettibili di avere rilevante impatto sulla Società e di comportare al contempo una modificazione del relativo statuto, indicate in dettaglio nel paragrafo "Poteri speciali dello Stato italiano" di cui sopra.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Alla data della presente relazione risultano indicate in statuto tre deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di altrettanti piani di *stock option* rivolti alla dirigenza della Società e del Gruppo, con conseguente esclusione del diritto di opzione dei soci.

Due di tali deleghe riguardano, peraltro, piani di *stock option* (relativi agli anni 2006 e 2007) per i quali il Consiglio di Amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle opzioni, con conseguente caducazione di queste ultime e degli aumenti di capitale a servizio delle medesime.

L'unica delega tuttora efficace è quella con cui, nel mese di giugno 2008, l'Assemblea straordinaria ha affidato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 9.623.735, a servizio del piano di *stock option* per l'anno

2008, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria e per il quale il Consiglio di Amministrazione ha successivamente accertato il raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle opzioni. Si segnala che il prezzo unitario di esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2008 è pari a euro 7,118 e che l'importo della delega sopra indicata è suscettibile di comportare una potenziale diluizione massima del capitale sociale pari allo 0,10% del suo ammontare registrato alla data della presente relazione. Per una dettagliata descrizione delle caratteristiche del piano di *stock option* per l'anno 2008 si fa riferimento a quanto indicato nelle note di commento al Bilancio civilistico della Società e al Bilancio consolidato del Gruppo Enel per l'esercizio 2011.

Si segnala, per completezza, che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi alla fine del 2011 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i piani precedenti a quelli sopra indicati era pari all'1,31%.

Alla data della presente relazione non esistono autorizzazioni in favore del Consiglio di Amministrazione a emettere strumenti finanziari partecipativi né ad acquistare azioni proprie della Società.

Clausole di *change of control*

A) Il *Credit Agreement* finalizzato all'acquisto di azioni Endesa

Nel mese di aprile 2007, al fine di finanziare l'acquisto di azioni della società spagnola Endesa SA nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di tale società effettuata da parte di Enel, della controllata Enel Energy Europe Srl e delle società spagnole Acciona SA e Finanzas Dos SA (quest'ultima controllata a sua volta da Acciona SA), Enel e la controllata Enel Finance International SA (successivamente incorporata in Enel Finance International NV) hanno stipulato un *syndicated term and guarantee facility agreement* (nel prosieguo, per brevità, il "Credit Agreement") con un *pool* di banche per un importo complessivo di 35 miliardi di euro. Nel mese di aprile 2009 Enel ed Enel Finance International hanno negoziato con un *pool* di 12 banche una estensione del *Credit Agreement* per un importo di ulteriori 8 miliardi di euro e un prolungamento (rispetto alle scadenze contemplate dallo stesso *Credit Agreement*) del periodo previsto per il rimborso di tale ulteriore importo, con l'intento di finanziare l'acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe Srl

del 25,01% del capitale di Endesa SA posseduto da Acciona SA e Finanzas Dos SA. In particolare, è stato convenuto che gli ulteriori 8 miliardi di euro oggetto dell'estensione del *Credit Agreement* possano essere restituiti nel 2014, quanto a 5,5 miliardi di euro, e nel 2016, quanto ai residui 2,5 miliardi di euro. Nel mese di giugno 2009, a seguito dell'intervenuto acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe Srl del 25,01% del capitale di Endesa SA posseduto da Acciona SA e Finanzas Dos SA, l'indicata estensione di 8 miliardi di euro del *Credit Agreement* è stata interamente utilizzata. Al mese di dicembre 2011, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo del *Credit Agreement* (comprensivo degli ulteriori 8 miliardi di euro sopra indicati) risulta pari a 3,9 miliardi di euro.

Il *Credit Agreement* appresta una disciplina specifica per le ipotesi (nel prosieguo, per brevità, le "ipotesi di *change of control*") in cui (i) il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, ovvero (ii) Enel o alcuna delle società da essa controllate conferiscano (anche tramite operazioni di fusione societaria) una rilevante porzione delle attività del Gruppo a soggetti a esso esterni, in modo tale che l'affidabilità sotto il profilo finanziario del Gruppo stesso ne risulti compromessa significativamente a giudizio del *pool* di banche.

In particolare, al verificarsi di una delle indicate ipotesi di *change of control*:

- > ciascuna banca appartenente al *pool* potrà proporre di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, ovvero comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > Enel e la controllata Enel Finance International potranno decidere di rimborsare anticipatamente le somme ricevute e di cancellare senza penalità l'intero impegno finanziario assunto da ciascuna banca appartenente al *pool* (i) con cui la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del *Credit Agreement* non abbia avuto successo ovvero (ii) che abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > ciascuna delle banche da ultimo indicate appartenenti al *pool* potrà richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate e la cancellazione dell'intero impegno finanziario da essa assunto;
- > nel caso in cui nessuna delle banche appartenenti al *pool* abbia proposto di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, né abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto, il *Credit Agreement* conserva piena efficacia secondo i termini e le condizioni originariamente pattuite.

B) Il *Revolving Credit Facility Agreement*

Nel mese di aprile 2010, al fine di soddisfare generali esigenze di tesoreria, Enel e la controllata Enel Finance International SA (successivamente incorporata in Enel Finance International NV) hanno stipulato un *revolving credit facility agreement* con un *pool* di banche per un importo complessivo di 10 miliardi di euro, disponendo contestualmente l'estinzione di analogo accordo per un importo complessivo di 5 miliardi di euro sottoscritto nel 2005.

Il contratto attualmente in vigore, al pari di quello estinto, contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo A) che precede.

C) La linea di credito *revolving* stipulata con UniCredit

Nel mese di dicembre 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze di tesoreria, Enel ha stipulato una linea di credito *revolving* con UniCredit SpA per un importo complessivo di 500 milioni di euro e con una durata pari a circa 18 mesi dalla data di sottoscrizione.

Tale contratto prevede che, nel caso in cui il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, il relativo mutamento negli assetti proprietari della Società debba tempestivamente essere comunicato a UniCredit SpA; quest'ultima, qualora abbia motivo di ritenere che tale mutamento di assetti proprietari possa avere conseguenze negative sulla capacità di Enel di adempiere alle obbligazioni che formano oggetto del contratto di finanziamento, ha facoltà di richiedere la sospensione dell'utilizzo da parte di Enel delle somme non utilizzate, nonché il rimborso degli importi erogati.

D) Il finanziamento BEI a Enel Produzione

Nel mese di giugno 2007, al fine di sviluppare i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della tutela ambientale, la controllata Enel Produzione SpA ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (nel prosieguo, per brevità, "BEI") un contratto di finanziamento per un importo fino a 450 milioni di euro, avente scadenza nel luglio 2027.

Tale contratto prevede che tanto Enel Produzione SpA quanto Enel hanno l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti dei rispettivi assetti di controllo. Qualora ritenga che tali mutamenti possano avere conseguenze